

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME con sede in Bologna (BO) Via Vasco de Gama 20, tel. 051/6345717, P.I./C.F. 03532140377, contattaci@polisportivalame.bologna.it, www.polisportivalame.bologna.it

CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premessa

Questo codice etico è stato adottato con voto del 9/9/2024 da parte del Consiglio Direttivo di Polisportiva Lame.

Il documento trova fonte normativa nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, nella parte in cui prevede all'art.16 comma 2 che "Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri."

Le presenti Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Articolo 1. Principi

L'associazione crede che tra gli obiettivi della pratica sportiva ci sia la ricerca dell'eccellenza, e si propone di preparare i tesserati per il miglior risultato individuale e di squadra conseguibile. Tuttavia, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto al risultato sportivo.

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere nell'associazione un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Nelle attività associative non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti di seguito.

Articolo 2 - Definizioni

Sono definite alcune fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;

i) i comportamenti discriminatori.

A fini del comma precedente, si intendono

a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la ripetuta mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici che venissero manifestati dal tesserato;

f) per “incuria”, la totale e ripetuta mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 3. Norme di condotta generale

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:

a) Evitare di porre in essere condotte di cui all’articolo 2, sia in forma commissiva che omissiva

- b) comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto, agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori, evitando qualsiasi condotta inappropriata;
- c) astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive nei confronti di tesserati, avversari, arbitri, giudici, avversari, pubblico ecc.;
- d) usare un linguaggio consono, ad esempio evitando suggerimenti o consigli in forma offensiva o abusiva o allusiva;
- e) astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- f) Astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- g) Astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell' esercente la responsabilità genitoriale;
- h) Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali o abusivi.
- i) segnalare senza indugio al Safeguarding Office (ufficio contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società) – e/o al Safeguarding Office della FSN o EPS di riferimento, situazioni, anche potenziali, di violazione dei principi e delle norme sopra indicate

Articolo 4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
- b) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
- c) promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, motivando le scelte tecniche e prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- d) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- e) organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, anche facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, non si creino situazioni che possano essere considerate ambigue dal punto di vista sessuale;
- f) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- g) astenersi dal creare qualsiasi situazione di intimità con i tesserati minorenni;
- h) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- i) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- j) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- k) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
- l) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

Articolo 5. Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà e rispetto tra atleti e con ogni soggetto coinvolto nelle attività sportive, es. avversari, arbitri, pubblico, ecc.;
- b) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici, rispettandone le scelte motivate;
- c) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti

preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer delle FSN o EPS di riferimento;

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 1 Finalità

La Polisportiva Lame si è dotata di un Codice Etico per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione.

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei suddetti abusi, tentati o commessi in danno dei tesserati.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalle FSN e EPS a cui la società aderisce (UISP, AICS, CSI, FIGC, FIP, FISR), si conformano al D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia. Sono in vigore dal [data] e fanno parte dell'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi.

Art. 2 Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati dell'Associazione sopra indicata
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro – in qualsiasi forma - o volontariato con l'Associazione;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art. 3 Sistema di prevenzione

Al fine di prevenire violazioni del Codice Etico e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (in breve: Codice Etico), vengono poste in essere le seguenti azioni:

- a) Il Codice Etico ed il presente documento verranno affissi presso le sedi sociali
- b) Il Codice Etico ed il presente documento saranno pubblicati sui siti internet delle Società, ed in particolare sul sito www.polisportivalame.bologna.it, in modo che sia conoscibile da tutti i tesserati
- c) In ciascun contratto di lavoro – in qualsiasi forma – stipulato con la società, viene inserita una clausola che impegna i collaboratori al rispetto del Codice Etico
- d) In ciascun contratto di lavoro che preveda il contatto con minori– in qualsiasi forma – stipulato con la società, è previsto che i collaboratori forniscano il certificato del casellario giudiziale
- e) Periodicamente, ed almeno una volta per anno sportivo, sarà organizzato un incontro con tutti i collaboratori della società – organizzato anche in forma online – in cui vengono illustrati il Codice Etico ed il presente Modello Organizzativo

Articolo 4 – Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è l'ufficio per la salvaguardia della salute psico-fisica dei minori tesserati per l'Associazione, e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nell'ambito dell'Associazione.

E' composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo. Restano in carica 1 anno e l'accordo è tacitamente rinnovabile.

Nel caso della nomina di 3 membri, viene nominato un responsabile, a cui viene assegnato il ruolo di Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer e i membri dell'Ufficio del Safeguarding sono scelti tra persone che:

- a) Appartengano in prevalenza agli ambiti giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
- b) Siano di specchiata moralità, ed in particolare non abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies

(corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) abbiano frequentato i corsi di formazione in materia (se previsti)

La nomina del Safeguarding Office può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer delle FSN e degli EPS di riferimento, se necessario. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 5 Compiti del Safeguarding Office

Il Safeguarding Office è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione ed il rispetto del Codice Etico dell'Associazione, dei regolamenti del CONI, delle FSN e degli EPS di riferimento, nonché l'osservanza del presente Codice Etico e di ogni altra norma applicabile in materia

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Office delle FSN o degli EPS di riferimento, e nel caso in cui fosse necessario all'autorità giudiziaria, eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai regolamenti;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta

nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, per poi formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei modelli;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dal CONI, dalle FSN e dagli EPS di riferimento.

h) dare riscontro alle segnalazioni ricevute dai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 6 Poteri del Safeguarding Office

All'ufficio di cui all'art. 5 sono conferiti i poteri di accesso ed i dati necessari allo svolgimento del compito affidato.

Il safeguarding office può richiedere informazioni e/o sentire in audizione riservata tesserati dell'Associazione.

Il Safeguarding office può procedere – dopo aver analizzato e se necessario approfondito il caso – formulare osservazioni e/o raccomandazioni al Consiglio Direttivo oltre alle segnalazioni

Art. 7 Segnalazione di violazioni del Codice Etico e di altre normative in materia

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Codice Etico e dalle altre normative in materia, in particolare i soggetti elencati all'art. 2 può – in ogni momento – segnalare violazioni, anche potenziali, al Codice Etico e ai regolamenti di cui all'art. 1 al Safeguarding Office, scrivendo una mail a contattaci@polisportivalame.bologna.it

Art. 8 – Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, delle FSN o degli EPS di riferimento.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dagli statuti delle FSN o degli EPS di riferimento. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione